

(www.comune.pramollo.to.it). Verrà data comunicazione sul medesimo sito dell'adesione di questo Comune al sito informatico per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

4. Sul medesimo sito istituzionale del Comune verrà data notizia di ogni eventuale diversa organizzazione dello sportello unico edilizia (SUE).

45.2 Sportello unico attività produttive

1. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal D.P.R. 160/10 "Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008", assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Il Comune esercita la funzione inerente lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) con una delle seguenti modalità:

- in forma singola;
- in forma associata mediante trasferimento della funzione all'Unione dei Comuni;
- in forma associata mediante stipulazione di apposita convenzione con altri Enti;
- in convenzione con la Camera di Commercio.

3. Sul sito istituzionale del Comune di Pramollo (www.comune.pramollo.to.it) è presente il collegamento al portale del SUAP svolto in forma associata e gestito con modalità telematiche.

45.3 Commissione edilizia

1. La Commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da quattro componenti, eletti dal Consiglio comunale. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che:

- abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno due siano in possesso di diploma di laurea;
- abbiano riconosciuta conoscenza del territorio comunale derivante da precedenti esperienze; è ammessa la scelta di componenti elettivi nell'ambito di elenchi proposti da Ordini e Collegi professionali nonché da Enti o Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie di cui al punto precedente, o che abbiano specifiche conoscenze in materia giuridica e nel campo della geologia.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali e i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti, comunque non oltre i successivi quarantacinque giorni.
7. I componenti della Commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio comunale. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
9. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
 - a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti e il rilascio di permessi per la realizzazione di tombe e monumenti funerari; sempre che il parere non sia previsto da disposizioni vigenti non devono essere sottoposti al parere della Commissione il rilascio di permessi temporanei, le volture di permessi di costruire, le autorizzazioni in sub-delega, le Segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.), le Comunicazioni di inizio lavori (C.I.L.), le Comunicazioni di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) e le pratiche di “condono edilizio”;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
11. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale e il responsabile del servizio tecnico, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione;
 - f) opere pubbliche;
 - g) titoli abilitativi edilizi non soggetti a parere obbligatorio.
12. Sui progetti sottoposti a parere la Commissione è tenuta a valutare anche, con particolare attenzione, la qualità architettonica ed edilizia delle opere e l'inserimento nel contesto urbano e ambientale.
13. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare le scadenze stabilite dalle vigenti disposizioni per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
14. Il Presidente designa il soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
15. Può assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il responsabile del servizio tecnico.
16. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 22.
17. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

18. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

19. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà, con le stesse modalità decisionali, di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

20. La Commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

21. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta; l'esame deve avvenire per ordine cronologico di presentazione delle domande trasmesse dal tecnico istruttore alla Commissione. L'ordine cronologico può essere modificato solo in casi eccezionali e d'urgenza, specificando in sede istruttoria le motivate ragioni, riconosciute dalla Commissione. Costituiscono sempre motivazione le seguenti circostanze:

- constatate minacce di crolli o dissesti;
- conseguenze di calamità naturali;
- opere di interesse pubblico.

22. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

23. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia. Una copia degli elaborati approvati dalla Commissione, allegata agli atti, è vistata dal Segretario, dal Presidente e dai componenti.

45.4 Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio, come normata dall'art. 148 del D.Lgs. 42/04, dalla L.R. 32/08 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal Comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 42/04, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla Commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le funzioni di cui all'art. 4, comma 1 bis (per i comuni ricompresi nel sito "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato" inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione) e all'art. 7, comma 2, della L.R. 32/08 e s.m.i.. Si rammentano altresì le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/17.

2. La Commissione è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. I componenti della Commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta. I comuni o le loro forme associative stabiliscono altresì le modalità di funzionamento della Commissione locale per il paesaggio.

3. Il Comune nomina la Commissione locale per il paesaggio con una delle seguenti modalità:

- in forma singola;
- in forma associata mediante trasferimento della funzione all'Unione dei Comuni;
- in forma associata mediante stipulazione di apposita convenzione con altri Enti.

4. Sul sito istituzionale del Comune di Pramollo (www.comune.pramollo.to.it) è presente il collegamento al portale della Commissione locale per il paesaggio svolta